

del mutuo che si ridusse così alla somma di
L. 153.666, 13.

Riconosciuta però la necessità di rientrare
nella normalità dell'ammortamento del mu-
tuo stesso, in un determinato periodo di tem-
po, mediante le costanti rate trimestrali, la
Cooperativa, nel corrispondere all'invito dello
Istituto, chiede che il suo residuo debito per
capitale ed interessi, a decorrere dal 6 mag-
gio 1934 (giorno posteriore all'ultimo vertamen-
to fatto) a tutto il 31 marzo 1935, sia consolida-
to, e che venga prolungato alquanto il perio-
do di ammortamento, il quale, in base al
succitato atto costitutivo del mutuo in data
19 aprile 1912, fu stabilito fino all'anno 1942.

In compenso però la Cooperativa si obbliga
a versare trimestralmente la rata di L. 263,68,
mantenendo così inalterata quella sopra ci-
tata che fu determinata per l'ammortamen-
to del mutuo originario di L. 280.000.

Col versamento di tale rata l'Istituto ver-
rebbe certamente ad ottenere una rapida estin-
zione del residuo mutuo (e cioè in meno di
anni 12); perciò potrebbe essere consentito il
consolidamento come sopra richiesto dalla Cos.